#### 2017/DLC/830



Superiore di tituto )

## IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

**VISTI** il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;

**VISTO** il Progetto AIRC III ANNO, "Mechanism of glioblastoma stem cell contribution to tumor vascularization: microRNA analysis in tumor microenvironment" FASC. J23/3;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della sopracitato Progetto, è necessario procedere all'acquisto di prodotti per biologia molecolare;

**VISTO** il proprio Decreto in data 24/05/2017 con il quale il Dr. Mauro Biffoni, è stato nominato - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'acquisto sopra indicato;

VISTA la relazione del RUP in data 29/05/2017 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura;

**CONSIDERATO** che, così come risultante dalla sopra citata relazione, il RUP ha constatato che non risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili alla procedura in parola, e che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89);

VISTA pertanto la stima dei costi effettuata dal RUP, contattando un operatore economico presente sul mercato stesso;

**CONSIDERATO** che, l'importo previsto per la fornitura in parola è stato individuato dal RUP in Euro 20.123,00 = + IVA., così come risultante dal preventivo della Ditta S.I.A.L. acquisito dal RUP in data 24/05/2017 e che tale costo è stato, pertanto, considerato congruo;

**CONSIDERATO** che, relativamente alla fornitura di che trattasi, il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

**CONSIDERATO** che l'importo previsto per la fornitura di che trattasi risulta inferiore alla soglia indicata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO**, pertanto, che per l'affidamento della fornitura in parola verrà attivata una procedura sotto la soglia comunitaria ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. B) del D.Lgs n. 50/2016 per i lavori, le forniture, e i servizi che possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la seguente ragione: concorrenza assente per motivi tecnici, mediante il ricorso ad un affidamento diretto fuori Me.Pa. ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 218 del 25.11.2016 per l'acquisto di beni e servizi correlati ad attività di ricerca.

**CONSIDERATO** che l'affidamento all' Operatore Economico S.I.A.L. è motivato dall'esclusività nella fornitura e commercializzazione dei prodotti richiesti e dall'affidabilità e alto livello qualitativo dei prodotti necessari atti al mantenimento e riproducibilità degli standard sperimentali conseguibili; inoltre, la fornitura dei suddetti prodotti per biologia molecolare può essere effettuata solo dal suddetto operatore economico essendo l'unica ditta autorizzata alla vendita e distribuzione dei prodotti, che risultano essere quelli specifici per le esigenze sperimentali e per continuità di riproducibilità dei risultati per lo svolgimento del progetto sopra citato; pertanto l'O.E. scelto, è l'unico in grado di effettuare la fornitura richiesta con le necessarie garanzie di funzionalità e riproducibilità delle ricerche in corso.

**CONSIDERATO** che la fornitura oggetto della sopra citata procedura Acquisto diretto fuori Me.PA, dovrà essere effettuata entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della lettera di acquisto;

**CONSIDERATA**, pertanto, la necessità di procedere all'attivazione della necessaria procedura sotto soglia per l'affidamento della fornitura "*prodotti per biologia molecolare*";

# DECRETA

#### **ART. 1**

Viene attivata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata finalizzata all' affidamento della fornitura di *prodotti per biologia molecolare*;

### ART. 2

L'importo complessivo per l'acquisto di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro 24.550,06 = (20.123,00 + 4.427,06 per I.V.A. al 22%)

Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

#### ART.3

Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi il cui impegno è stato prenotato sul Fascicolo J23/3, VOCE 2078, Partita 2487/2017, Sub-impegno 1 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario di competenza.

Roma, 15/06/2017

IL DIRETTORE CENTRALE DEVLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE (Dott.ssa Rosa M. MARTOCCIA)